

siderazione della complessità dell'iter procedurale necessario all'espletamento della gara d'appalto.

Fa riferimento, inoltre, al verbale n. 2 del 22.7.88 della C.M. n. 24, che attesta l'impossibilità di aggiudicazione dell'appalto concorso per i lavori di costruzione delle discariche R.S.U. nei Comuni di Burcei e Villasimius e relativa stazione di trasferimento, in quanto l'unica

offerta pervenuta è risultata eccessivamente elevata sotto il profilo economico per l'Ente appaltante. Per tale motivo si è dovuto procedere all'espletamento di un'ulteriore gara d'appalto.

Dalla verifica dello stato di definizione delle procedure relative a ciascuno degli interventi previsti consegue il seguente quadro:

ENTE

Consorzio N.I. Oristano
Consorzio Z.I.R. Macomer

C.M. n. 7 «Goceano»
C.M. n. 24 «Serpeddi»
C.M. n. 19 «Sulcis Iglesiente»
Consorzio N.I. Olbia
C.M. n. 4 «Riviera di Gallura»
CASIC

Stato delle procedure

E' stata espletata la gara d'appalto.
E' stata sospesa la gara d'appalto per la necessità di coordinamento con il progetto dell'impianto finanziato a valere sui fondi FIO 1986.
Sono in fase di attuazione le procedure d'appalto.
E' stato ripubblicato l'avviso di gara d'appalto.
In attesa della modifica del sito.
Sono in fase di ultimazione le procedure d'appalto.
Sono stati consegnati i lavori.
Sono stati consegnati i lavori.

Ciò premesso, considerati i notevoli ostacoli incontrati dagli Enti destinatari dei finanziamenti nell'attuazione dei progetti, legati prevalentemente alla natura consortile delle opere nonché alla complessità delle procedure amministrative, l'Assessore fa presente che si rende necessario conseguire una proroga del termine ultimo per l'espletamento delle gare e la consegna dei lavori al 30.4.1989, fermo restando il termine del 31.12.1988 per la pubblicazione degli avvisi di gara.

La Giunta Regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione

Delibera

— di approvare le modifiche del programma di finanziamento relativamente alla variazione del sito proposta dalla C.M. n. 19 per la realizzazione della discarica consortile R.S.U. dalla loc. «Sedda Musteddinu» alla loc. «Sa Terredda», in Comune di Carbonia;

— di prorogare il termine stabilito nella precedente deliberazione n. 32/43 del 2.8.83 pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 31 del 27.8.83 per l'aggiudicazione e la consegna dei lavori relativi ai progetti previsti nel programma di cui in premessa al 30.4.89 fermo restando il termine del 31.12.88 per la pubblicazione degli avvisi di gara;

— di disporre la pubblicazione sul Buras della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Coordinatore Generale:

Il Coordinatore Generale: f.to Fiorentino

Il Presidente: f.to Melis

CIRCOLARE DELL'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI - Sezione Acque pubbliche, impianti elettrici
20 settembre 1988, n. 22403.

Comunicazioni generali, istruzioni di servizio e direttive in materia di acque pubbliche. - T.U. 11.12.1933, n. 1775 e modificazioni successive.

— Agli Uffici del GENIO CIVILE di:

CAGLIARI

SASSARI

NUORO

ORISTANO

LORO SEDI

e, p.c. — All'On.le PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

SEDE

— A tutti gli On.li ASSESSORATI

SEDE

— Alla RAGIONERIA REGIONALE		V.le Adua	SASSARI
SEDE		V.le Repubblica	NUORO
— A tutti i COMUNI della Sardegna		Via Cagliari	ORISTANO
LORO SEDI		— Alla CAMERA DI COMMERCIO	
— Alle AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI		Sede di:	
di:			CAGLIARI
CAGLIARI			SASSARI
SASSARI			NUORO
NUORO			ORISTANO
ORISTANO		— Al COMMISSARIO STRAORDINARIO	
LORO SEDI		Ente Autonomo Flumendosa	
— Al CONSORZIO DI BONIFICA DELLA		Via Mameli n. 88	
SARDEGNA CENTRALE		09100	CAGLIARI
Via S. Barbara n. 30		— Al COMMISSARIO STRAORDINARIO	
08100	NUORO	Ente Sardo Acquedotti e Fognature	
— Ai CONSORZI RIUNITI DI BONIFICA		Viale Diaz n. 116	
DELLA PROVINCIA DI SASSARI		09100	CAGLIARI
Viale Umberto n. 1			
07100	SASSARI		
— Al CONSORZIO DI BONIFICA DEL			
CIXERRI			
Via XX Settembre			
09016	IGLESIAS		
— Ai CONSORZI DI BONIFICA DELLA			
SARDEGNA MERIDIONALE			
Via Dante n. 254			
09100	CAGLIARI		
— Al CONSORZIO IRRIGUO ACQUE DEL			
TIRSO			
Via Carducci			
09170	ORISTANO		
— Ai CONSORZI DI BONIFICA DELLA			
SARDEGNA			
LORO SEDI			
— ALL'E.R.S.A.T.			
Via Caprera n. 8			
09123	CAGLIARI		
— ALL'ISTITUTO PER L'ASSISTENZA ALLO			
SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO			
I.A.S.M.			
Delegazione di:			
Viale Diaz n. 86	CAGLIARI		
Via La Marmora n. 126	NUORO		
V.le Italia n. 3	SASSARI		
Via Brunelleschi n. 26	ORISTANO		
— Al CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUP-			
PO INDUSTRIALE DI SASSARI PORTO			
TORRES ALGHERO			
Viale Italia			
07100	SASSARI		
— Agli ISPETTORATI PROVINCIALI DEL-			
LA AGRICOLTURA di:			
Via Caprera	CAGLIARI		

ACQUE PUBBLICHE

La presente nota esplicativa nasce dall'esigenza di porre a servizio degli utilizzatori diretti di acqua pubblica uno strumento di snella consultazione, tale da favorire un più immediato svolgimento delle procedure per le concessioni d'acqua.

Come noto la Regione Sarda in materia di acque pubbliche è dotata di potestà legislativa esclusiva e primaria ai sensi e nei limiti dell'art. 3 dello Statuto Speciale e ne esercita le funzioni amministrative.

L'esercizio delle medesime funzioni amministrative è regolato dalla Legge Regionale n. 38 del 24.2.1956, che individua in Sardegna gli Organi che devono applicare le leggi fondamentali della materia in sostituzione di quelli dello Stato.

La materia delle acque anche in Sardegna è fondamentalmente disciplinata dal testo unico 11.12.1933, n. 1775 e dal regolamento approvato con R.D. 14 agosto 1920, n. 1285; proprio perché la stessa non ha ancora provveduto a darsi una legislazione autonoma in materia di derivazioni ed utilizzazione delle acque pubbliche superficiali e sotterranee.

L'art. 1 del citato testo unico prevede che «sono pubbliche» tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, le quali, in relazione al sistema idrografico cui appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di generale interesse. Il disposto è da mettere in relazione al codice civile, dove all'articolo 822 sono individuate come pubbliche e demaniali, oltre il lido di mare, la spiaggia, i porti, i fiumi, i torrenti anche tutte quelle acque che siano definite pubbliche dalle leggi in materia. Saranno quindi «non pubbliche» tutte quelle acque che per la

loro modesta portata in litri al secondo non garantiscano la possibilità di utilizzo di generale pubblico interesse; in tal caso il campo normativo di applicazione sarà quello privatistico.

Il secondo comma dell'art. 1 del testo unico n. 1775 del 1933 prevede che le acque pubbliche siano iscritte, a cura dell'Assessorato dei LL.PP., in speciali elenchi da approvarsi con decreto del Presidente della Giunta Regionale con una procedura prevista dall'art. 1 e successivi del Regolamento per la derivazione ed utilizzo di acque pubbliche approvato con R.D. 14.8.1920 n. 1285 pubblicato sulla G.U. n. 245 del 16.10.1920.

Detti elenchi non sono costitutivi della demanialità dell'acqua (che deriva soltanto ed esclusivamente dalla sua attitudine all'uso di pubblico generale interesse) ma comunque condizionano l'applicazione della norma procedurale soprattutto quando ci siano possibili rilevanze penali a carico dell'utilizzatore inadempiente.

Possono derivare ed utilizzare acqua pubblica tutti coloro, e soltanto, che ne ottengano formale concessione, ai sensi del citato testo unico sulle acque.

Trattasi di concessione amministrativa con cui la pubblica amministrazione, nella specie l'Assessorato Regionale dei LL.PP. con i suoi uffici periferici a livello provinciale (ex Geni Civili) attribuisce e crea nei terzi interessati dei diritti e facoltà aventi ad oggetto i beni e le attività richieste. E' per questo che l'Amministrazione Regionale Sarda, pur concedendo all'utente la possibilità di utilizzare un bene demaniale, con una vera e propria convenzione che disciplina e vincola l'utilizzo medesimo, tiene sempre per sé la titolarità del bene medesimo, che può richiamare parzialmente od integralmente quando non sia garantito l'uso corretto del bene stesso.

All'art. 55 del citato testo unico è prevista la decadenza del diritto di utilizzo d'acqua pubblica sia per non uso continuato che per cattivo uso in relazione ai fini della derivazione, sia per inadempienze al disciplinare di concessione sia per abituale negligenza nella manutenzione.

La procedura per ottenere la concessione è allo stato della vigente normativa abbastanza complessa: è prevista dall'art. 7 del testo unico ed è disposta dall'art. 9 e succ. del Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche 14.8.1920, n. 1285.

Il privato è posto innanzi tutto sullo stesso identico piano dell'Ente pubblico, giacché nessuna norma privilegia l'uno o l'altro, rilevando soltanto il fine cui tende l'utilizzo dell'acqua. E' chiaro, e la legge stessa lo pre-

vede, che tra domande concorrenti è preferita quella che maggiormente soddisfi il prevalente interesse pubblico generale.

Il procedimento inizia con la domanda di concessione dell'interessato o la richiesta dell'Ente pubblico, corredata di progetto di massima da presentarsi all'Assessorato dei lavori pubblici tramite l'Ufficio del Genio Civile competente per territorio e nella cui circoscrizione dovranno essere collocate le opere di presa della derivazione d'acqua. Anche le utenze abusive in atto potranno presentare domanda in via di sanatoria per ottenere una concessione con effetto dalla data della concessione stessa.

Gli interessati dovranno allegare una relazione, una corografia, un piano topografico, i profili longitudinali e trasversali ed i disegni, firmati da tecnico abilitato.

Nel caso di grandi derivazioni, ai sensi dell'art. 5 del citato testo unico, la documentazione sarà più completa e comprenderà uno speciale studio sull'impatto ambientale e sulla razionale utilizzazione del corso d'acqua unitamente al piano finanziario e di spesa.

Il Genio Civile successivamente chiederà il versamento delle somme dovute per le spese di istruttoria se riterrà la domanda ricevibile, cioè completa dei documenti richiesti, e ammissibile, cioè attuabile nei fini e non contraria al buon regime delle acque ed all'interesse generale (in difetto la trasmetterà all'Assessore dei LL.PP. che provvederà sentito il Comitato Tecnico Regionale dei Lavori Pubblici).

Acquisiti i versamenti verrà pubblicata, per estratto, la domanda sulla Gazzetta Ufficiale e sul B.U.R.A.S. regionale agli effetti pubblicitari e dopo 30 giorni si procederà alla pubblicazione della domanda, integralmente, mediante ordinanza - da affiggersi anche all'Albo pretorio dei Comuni interessati dalla derivazione per giorni 15 - con cui si fisserà la data di sopralluogo istruttorio.

Successivamente alla visita, alla presenza di tutti gli interessati (e di quanti abbiano presentato opposizioni od osservazioni nel periodo di pubblicazione della domanda l'Ufficio del Genio Civile redigerà prima un verbale dettagliato, su cui potranno essere inserite le osservazioni dei convenuti, successivamente una relazione di istruttoria con le proprie deduzioni tecniche e di opportunità e trasmetterà tutto all'Assessorato centrale, che provvederà, sentito il C.T.R. nel caso di opposizioni e domande concorrenti.

Il decreto di concessione dovrà avere la firma di concerto dell'Assessorato delle Finanze. Sarà preceduto dalla firma del disciplinare di concessione, predisposto dall'Ufficio istruttorio ed eventualmente rettificato dall'Assessorato centrale, in carta legale, contenente le modalità circa l'uso della concessione stessa, le eventuali prescrizioni sul successivo progetto esecutivo, eventuali ripartizioni tra utenze, il canone da versare, e l'eventuale cauzione da depositare, le garanzie nell'interesse dell'agricoltura, industria, igiene pubblica od anche norme relative alla vendita dell'acqua derivata da altri utilizzatori.

Una volta registrato alla Corte dei Conti (per canoni superiori alla somma di L. 4.800.000 complessive) il decreto unitamente al disciplinare verrà trasmesso all'Assessorato alle Finanze per le verifiche di competenza ed all'Ufficio istruttorio, che provvederà egli stesso alla notifica all'interessato, previa registrazione fiscale del disciplinare ed acquisizione del canone e della tassa di concessione governativa.

Il D.A. viene poi pubblicato per estratto sul B.U.R. A.S. e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ai fini della tutela di eventuali terzi interessati, a cura dell'Ufficio istruttorio del Genio Civile.

Esaminato in via generale il procedimento di concessione, si pongono su alcune fattispecie, ritenute di sostanziale importanza, direttive, cui gli Uffici periferici vorranno uniformarsi, precedute le medesime da considerazioni di natura generale ad uso degli Uffici cui la presente è diretta per conoscenza.

ACQUE SOTTERRANEE - (Art. 93 T.U. e successivi)

La demanialità delle acque sotterranee va determinata, come quella di superficie, applicando il citato criterio dell'attitudine ad usi di pubblico generale interesse.

Chiunque nel territorio della Regione Sardegna, sottoposto interamente a tutela ai sensi della L.R. 10.2.1978 n. 4, voglia procedere a ricerche d'acqua sotterranea o scavo di pozzi, sia nel fondo proprio che in quello altrui (vedi art. 98 citato T.U.), dovrà presentare formale domanda all'Assessorato dei LL.PP. Regionale tramite i propri Uffici periferici del Genio Civile competente per territorio. La procedura dovrà essenzialmente valutare che l'ipotizzata ricerca non sia contraria al buon regime delle acque o al generale pubblico interesse, previa valutazione dei diritti già acquisiti da terzi sull'utilizzo delle stesse acque.

Il provvedimento di autorizzazione o diniego della ricerca idrica è quindi un atto assessoriale essenzialmen-

te discrezionale, contro cui può adirsi in via giudiziaria al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, con sede in Roma.

L'istruttoria della domanda sarà preceduta da attenta visita sopralluogo, cui seguirà comunicazione consultivo/vincolante dell'Ufficio Divisione delle Miniere dell'Assessorato dell'Industria e solo successivamente l'autorizzazione, contenente anche disposizioni a tutela dell'incolumità pubblica.

Autorizzazione che è un provvedimento autonomo rispetto a quello di concessione vera e propria dell'utilizzo dell'acqua ritrovata, che si dovrà porre una volta accertato il requisito di acqua pubblica nell'acqua ritrovata.

Fondamentali gli artt. 95, 93, 103, 104 e 105 del Testo Unico, tutti sostanzialmente diretti ad assicurare la tutela del demanio idrico da parte dell'Amministrazione che ne è titolare.

Per quanto attiene alla osservanza nella Regione Sardegna della legge 4.8.1984 n. 464, pubblicata sulla G.U. 17.8.1984 n. 226, contenente norme dirette all'acquisizione da parte del Servizio Geologico Nazionale di elementi acquisiti durante indagini e sondaggi nel sottosuolo da parte di richiedenti autorizzazioni a ricerche d'acqua sotterranea, si dispone la sua applicabilità - per intero sanzioni comprese, in quanto pur avendo la Regione Sarda già disciplinato in dettagli l'istituto con propria legge (L.R. n. 4 del 10.2.1978, pubblicata sul BURAS numero 8 del 28.2.1978) non ha ancora provveduto a dotarsi del regolamento attuativo con cui disporre la procedura per la raccolta dei dati di ordine geologico.

Per il principio della continuità del diritto saranno applicate le procedure previste dalla norma statale fino alla emanazione del DPGR previsto dall'art. 4 della stessa legge regionale citata, curando l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista in lire 500.000 a lire 5.000.000 nelle forme di cui alle leggi 706/1975 e 24.11.1981 n. 689 e con versamento sul conto corrente n. 18447094 alla Tesoreria Regionale presso la B.N.L. di Cagliari.

Nel caso di scavi per la realizzazione di vasconi da colmarsi per via freatica, essendovi ugualmente problemi di possibili intercettazioni di falde e di turbativa del buon regime delle acque, gli stessi dovranno avere formale concessione previa dimostrazione, sulla base di studio idrogeologico del sottosuolo interessato, della non presenza di condizioni che possono arrecare danni alle acque del bacino imbrifero interessato.

In deroga a quanto suesposto, l'art. 93 del Testo Unico dà facoltà al proprietario del fondo di estrarre

ed utilizzare liberamente le acque sotterranee per soli fini domestici, compreso modesto innaffiamento di giardini o abbeveraggio del bestiame, serventi direttamente il proprietario e la sua famiglia.

Anche in questo caso il proprietario del pozzo avrà l'obbligo di comunicare all'Assessorato dei LL.PP. - Genio Civile - le opere da eseguirsi ai fini della sorveglianza e controllo dei lavori ex art. 105 testo unico.

Resta a carico dell'Amministrazione comunale l'autorizzazione concernente le opere di natura edile relative e conseguenti alle ricerche d'acqua con scavi di pozzi e similari, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 23 del 11.10.1985.

UTENZE ABUSIVE

Presupposto del provvedimento di concessione in via di sanatoria è un uso abusivo di acqua pubblica da parte di un utente che non ne abbia alcun titolo.

Premesso che l'attribuzione della concessione in sanatoria è espressione del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione che dovrà valutare aprioristicamente la esistenza o meno di un pubblico generale interesse contrastante - non esistendo una vera e propria legittimazione del singolo alla sanatoria - con l'art. 17 il testo unico sulle acque ha voluto individuare un provvedimento costitutivo con effetti «ex nunc»: una nuova concessione che operi dal momento stesso dell'emissione del provvedimento. Il solo effetto «ex tunc» è ai fini della decorrenza dei canoni arretrati, che l'utente abusivo dovrà corrispondere alla P.A., a titolo di risarcimento danni, fin dal momento dell'effettivo utilizzo.

La nuova concessione non dovrà in alcun modo pregiudicare le legittime utilizzazioni preesistenti. Il procedimento è conforme a quello normale ed è ammesso il concorso di altre domande incompatibili. E' emesso in via eccezionale.

La domanda di sanatoria è presentata anche a seguito di diffida della P.A.

Da sottolineare che fin tanto che non è intervenuta la sanatoria l'utente abusivo non può vantare alcuna tutela giuridica contro terzi in caso per esempio di risarcimenti di danni o sotto tensioni d'utenza.

Nel suo intervento a termini dell'art. 17 la P.A. potrà sia disporre la cessazione dell'utenza abusiva sia la sua continuazione, valutando, volta per volta, se l'interesse generale connesso all'utilizzo dell'acqua possa essere in qualche modo leso.

CESSIONE D'UTENZA

Il concessionario ha facoltà di cedere il suo diritto d'utenza, ma l'esercizio è condizionato alla rimozione dei limiti posti nell'interesse pubblico con la emanazione di un provvedimento autorizzativo nella specie del nulla osta.

In deroga il 3° comma dell'art. 20 prevede che le sole utenze irrigue, di cui siano titolari i proprietari stessi, possano seguire il fondo stesso trasferendosi «ex lege» al nuovo proprietario. La sua ratio è da ricercarsi nel fatto che la concessione a fini irrigui crea un vero e proprio attributo qualitativo nel fondo, individuandone nel proprietario il soggetto d'utenza più favorevole ai fini dell'interesse generale.

Il «nulla osta» citato ha natura di vera e propria autorizzazione rimuovendo il limite posto all'esercizio del potere di cessione dell'utenza.

Esso deve precedere in ogni caso la cessione, è un atto chiaramente discrezionale e la sua richiesta deve contenere i validi motivi che hanno determinato la cessione, con allegata la convenzione che regolerà il trasferimento stesso.

L'istanza di nulla osta ai fini di cessione, da emettersi sentito l'Assessorato delle Finanze, si riferisce unicamente ai rapporti tra vivi.

Nel caso di decesso del titolare della concessione, l'utenza si trasferisce agli eredi sia in base alla sua volontà testamentaria che in base alla legge. La voltura dovrà in ogni caso essere sempre dichiarata dalla P.A., ai fini del riconoscimento del nuovo titolare dell'utenza, sulla base di formale domanda del medesimo.

Da ricordare che le società commerciali utenti hanno l'obbligo di comunicare all'Assessore dei LL.PP., entro 30 giorni dall'omologazione, ogni modifica o trasformazione della loro costituzione in conformità al principio del carattere personale del diritto di utilizzo delle acque.

Il nulla osta è condizione di efficacia per il contratto di trasferimento dell'utenza d'acqua.

La sua mancanza comporta l'annullabilità dell'atto di trasferimento dell'utenza facendo decadere l'utente medesimo del diritto di utilizzo dell'acqua.

DECADENZA - REVOCA

L'art. 55 del Testo Unico prevede tassativamente le fattispecie di inadempimento ai fini della emissione di un provvedimento che dichiara la decadenza dal diritto di utenza di acqua pubblica.

Da sottolineare l'accertamento del cattivo uso in relazione ai fini fissati nel disciplinare, ponendosi uso normale quello generalmente esercitato con la diligenza del buon padre di famiglia.

E' indispensabile una motivazione tecnica, stante la discrezionalità del provvedimento. Anche il non pagamento di tre annualità del canone (non necessariamente consecutive) comporta la decadenza.

La pronuncia di decadenza dovrà essere preceduta dalla contestazione all'interessato del suo inadempimento con formale diffida ad adempiere. Nei casi di cui alle lettere a) b) c) del citato art. 55 dovrà essere acquisito il parere del Comitato Tecnico Regionale dei LL.PP.

Ma l'estinzione dell'utenza - oltre che nei casi di decadenza, di sottensione e di esecuzione di opere di grande interesse contrastanti con l'utenza stessa - può essere dichiarata con un provvedimento di revoca; questo sulla base del principio che, essendo la Regione Sarda sola titolare del bene demaniale, possa essa stessa disporre la cessazione nell'ambito del proprio potere di autotutela. Ciò la P.A. valutando a posteriori l'interesse pubblico che ha determinato la concessione e che viene a mancare o a contrastare con altri più importanti, riterrà non più opportuno il provvedimento, procedendo alla sua revoca.

La giurisprudenza ha nel tempo consolidato il criterio della indennizzabilità del sacrificio posto al Concessionario privato nel diritto di utilizzare l'acqua pubblica, anche avendo compiuto notevoli opere di sfruttamento.

Alla luce del concetto generale di revoca vanno istruiti i procedimenti di estinzione e di variazione delle utenze previsti agli artt. 45, 47, 48, del più volte citato testo unico sulle acque (con l'avvertenza che ogni provvedimento preso illegittimamente dalla P.A. comporterà la responsabilità della medesima ai fini del ristoro dei danni subiti dal terzo interessato) applicando i criteri comuni fissati dalla legge generale in materia espropriativa.

SOTTENSIONE D'UTENZA ESTINZIONE UTENZA PER FORZA MAGGIORE

L'Amministrazione Regionale può far cessare l'utenza in atto con un provvedimento di sottensione, facendola cioè assorbire da parte di una utenza più importante.

La fattispecie, prevista dall'art. 45 T.U. sulle acque, nasce dalla incompatibilità di una nuova utenza già

legittimamente costituita e si esplica nell'utilizzazione, da parte dell'utenza subentrante, dell'acqua che invece era formalmente assegnata alle utenze sottese.

Condizione sostanziale è che si tratti della stessa acqua con l'identificazione del nesso temporale al momento della restituzione dell'acqua non utilizzata per fini della derivazione subentrante: non è possibile identificare come sottensione uno stato d'uso dove il quantitativo d'acqua restituito sia sufficiente alle esigenze delle utenze preesistenti.

Le condizioni previste dal testo unico sono che esista un sacrificio da porsi alla utenza già in atto a favore di un'altra più importante e che, sostanzialmente, l'attuazione di quest'ultima sia tecnicamente incompatibile, cioè non sia possibile far coesistere le sue utilizzazioni comprese le opere di presa e di restituzione dell'acqua.

Motivare ampiamente l'avvenuta scelta comparata tra le utenze al fine di stabilire quella più importante è condizione essenziale del provvedimento onde evitare possibili eccessi di potere; andrà pertanto valutato molto correttamente l'interesse pubblico connesso al buon regime idrico del bacino interessato ed alla più razionale utilizzazione del corso d'acqua.

I Concessionari che ottengono l'assorbimento o sottensione delle utenze minori preesistenti dovranno indennizzare i loro titolari o in termini di quantità d'acqua od in termini economici, in via quest'ultima eccezionale, sempre applicando i criteri della legge generale sugli espropri.

L'Ente concedente può inoltre dichiarare l'estinzione dell'utenza anche quando, dovendo eseguire opere di interesse pubblico, debba forzatamente modificare il regime di un corso d'acqua con opere di carattere duraturo e rendere con esso incompatibili di utilizzazioni in atto.

Il Concessionario sacrificato avrà anche in questo caso il diritto all'indennizzo (art. 48 T.U.).

RINNOVO CONCESSIONE

Alla scadenza del termine di concessione il diritto all'utilizzo della derivazione si estingue: l'istituto della rinnovazione, comune sia alle grandi che alle piccole derivazioni, previsto dagli artt. 28 e 30 del T.U., può essere applicato a condizione che persistano i fini che hanno originato la concessione e che non ostino superiori ragioni di pubblico interesse. Nel secondo caso l'interesse che osta al rinnovo può anche figurarsi come una utenza più importante, incompatibile, che garantisca un più razionale sfruttamento del corso d'acqua; salvi i

casi in cui la utenza minore sia anche parzialmente compatibile o possa essere indennizzata del danno subito.

La valutazione dei presupposti per l'esame dell'istanza di rinnovo comporta una scelta discrezionale da parte dell'Amministrazione regionale, affievolendo così il diritto soggettivo del Concessionario (al rinnovo della concessione) ad interesse legittimo tutelabile in via giurisdizionale.

L'art. 44 del regolamento per le derivazioni d'acqua pubblica approvato con R.D. 14.8.1920, n. 1285, prevede in dettaglio le procedure per il rinnovo, che generalmente sono conformi a quello per la concessione originaria, tenuto conto delle condizioni primarie già citate.

Il termine di due anni previsto per le grandi derivazioni non deve intendersi perentorio ma descrittivo, nel silenzio del Testo Unico.

Il rinnovo non proroga la vecchia utenza ma crea un diritto d'uso sul bene demaniale nuovo a tutti gli effetti.

Nel rinnovo per usi irrigui sarà preferito non il precedente titolare della concessione ma i proprietari dei terreni da irrigare, se lo chiedono.

SUB-CONCESSIONE - VENDITA ACQUA OBBLIGHI CONCEDENTE DIRITTI DEI TERZI

La sub-concessione dell'utenza è vietata. Diverso è il caso del diritto di alienare l'acqua derivata. Il 3° comma dell'art. 40 del T.U. lo prevede; legittimandone la vendita a condizione che il disciplinare preveda apposite norme e contenga le tariffe applicabili nonché sia stato sentito il Comitato Tecnico Regionale dei LL.PP..

Obbligo principale del concedente - Amministrazione Regionale dei LL.PP. - è il rispetto dell'uso concesso. Non ha l'obbligo di garantire la durata nel tempo dell'acqua messa a disposizione essendo la concessione sempre disposta nei limiti naturali di disponibilità del bacino o corso d'acqua.

La concessione è disposta con «salvezza dei diritti dei terzi», ponendo al Concessionario l'onere di individuare le possibili fonti di danno ai terzi già concessi. Pertanto un comportamento lesivo pone automaticamente «ex lege» un vizio di legittimità al provvedimento concessorio, che può essere annullato.

Si badi bene che si parla di un comportamento che causi danni ad altre utenze o a terzi in generale derivato dall'esercizio pur regolare della concessione (Art. 19 del T.U. e art. 17 del Regolamento).

LICENZE D'ATINGIMENTO

Le licenze annuali di attingimento d'acqua competono in base all'art. 56 del T.U. agli Ingegneri Capi dell'Ufficio del Genio Civile; nella Regione Sardegna, in applicazione delle norme che prevedono le competenze Amministrative in testa agli Organi Regionali, all'Assessore Regionale dei lavori pubblici.

Condizione sostanziale che la portata dell'acqua atinta non superi i 100 lt. al secondo, senza pregiudizio agli argini e alle condizioni del corso di acqua con pericolo per le utenze esistenti.

La licenza è accordata sempre con possibilità di attingimento a mezzo di pompe mobili e similari escluse le bocchette fisse, per un periodo massimo di un anno, prorogabile con richiesta motivata e revocabile in qualsiasi istante per sopraggiunti motivi di interesse generale.

Il provvedimento, sempre discrezionale, conterrà anche disposizioni sulle fasce orarie di utilizzo, precisando dettagliatamente gli scopi dell'attingimento e gli usi cui è destinato, con l'indicazione degli estremi identificativi del veicolo vettore nel caso di trasferimento dell'acqua in località diverse.

E' previsto il pagamento di un canone in funzione alla quantità dell'acqua atinta.

CANONE - DISCIPLINARE DOCUMENTAZIONE DOMANDE - CAUZIONE

Tra gli obblighi a carico del Concessionario figura il pagamento del canone.

In base all'art. 40 del T.U. e all'art. 15 del Regolamento deve determinarsi l'ammontare annuo del canone, attenendosi ai criteri previsti dagli artt. 35 e 36 del T.U..

Essi sono diversamente posti a seconda degli usi dell'acqua ed alle sue differenti possibilità di derivazione.

Per le derivazioni a scopo potabile, senza obbligo di restituzione dell'acqua una volta utilizzata, il canone è calcolato a modulo (pari a 100 lt. al secondo). Nel caso di obbligo di restituzione è ridotto del 50%. Sono compresi gli attingimenti.

Per le derivazioni ad uso irriguo fatte a bocca libera il criterio è dato dalla superficie irrigata. Il canone attuale è calcolato ad ettaro, adeguando la quantità d'acqua concessa agli accertati bisogni agricoli.

L'obbligo del pagamento del canone (art. 37 T.U.) inizia a decorrere dalla data del provvedimento conces-

sorio, anche se l'utilizzo del bene sarà in ogni caso successivo dovendosi realizzare le opere previste nella derivazione.

Principio sostanziale è la non gratuità della concessione.

Deroghe sono previste sia per la costruzione di serbatoi mediante dighe di ritenuta sia per i Comuni e i Consorzi di Bonifica che distribuiscono l'acqua gratuitamente e per altre categorie di utenze previste dal Testo Unico stesso.

DISCIPLINARE

Il disciplinare è un atto negoziale contenente le norme di comportamento poste dall'Amministrazione concedente a garanzia e tutela del bene concesso, cui il Concessionario verrà obbligato all'atto della sottoscrizione.

Possono porsi delle prescrizioni a favore di terzi già utenti e deve contenere garanzie nell'interesse del regime idraulico, della navigazione, dell'agricoltura, dell'industria, della floricoltura, dell'igiene, della sicurezza pubblica, delle pertinenze idrauliche.

Il disciplinare, che costituisce atto indispensabile ai fini del procedimento concessorio, ha natura contrattuale ed è soggetto a registrazione fiscale; esso conterrà tra l'altro la quantità d'acqua da derivare, i termini di esecuzione delle opere connesse alla concessione e la durata delle medesime, l'importo del canone annuo, la cauzione richiesta ed ogni modalità e condizione che si ritenga utile ai fini del più razionale utilizzo dell'acqua concessa.

Con parere del Comitato Tecnico Regionale possono includersi norme sulle tariffe di vendita dell'acqua derivata.

DOCUMENTAZIONE DOMANDE

Il regolamento prevede che non si dia corso da parte degli Uffici del Genio Civile a domande per concessioni d'acqua mancanti anche di un solo documento. In tal caso la domanda sarà dichiarata «irricevibile» dandone notizia al richiedente con l'elenco della documentazione mancante.

Per la documentazione da allegare sia alle grandi derivazioni con sbarramenti ed opere di raccolta d'acqua, sia alle piccole derivazioni dovrà farsi riferimento alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 23.8.1948 n. 1202, qui interamente recepita con gli adattamenti del caso.

La cauzione, che non potrà essere mai inferiore alla metà del canone annuo, sarà calcolata adeguatamente all'importanza delle opere e della concessione, incaricandola nel caso di rinuncia o in ogni caso di dichiarata decadenza dal diritto d'uso dell'acqua.

In caso di esito favorevole la cauzione sarà restituita al domicilio dell'utente, tramite la Regioneria regionale, su istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile, con atto dell'Assessore Regionale dei LL.PP., disponendo la spesa-rimborso a carico del capitolo 03096 del bilancio RAS.

TASSE - VERSAMENTI - SPESE

Ai sensi della legge 15.11.1973 n. 765 tutte le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti, sopralluoghi relativi a domande per concessioni, autorizzazioni ecc. sono, come noto, a carico dei richiedenti - anche in materia di utilizzo di acque superficiali e sotterranee.

Il testo unico specificatamente prevede i seguenti versamenti, cui gli Uffici del Genio Civile sono pregati di attenersi:

CANONE

(Art. 10 D.L. 2.10.1981, n. 546 convertito con Legge 1.12.1981 n. 692)

- a) Il versamento, previsto dall'art. 35, per le derivazioni a scopo potabile o irriguo senza obbligo di restituzione è quantificato in L. 64.000 per ogni (cento litri al secondo);
- b) Per le derivazioni ad uso irriguo o potabile con obbligo di restituzione lire 32.000 a modulo;
- c) per derivazioni a scopo irriguo fatte a bocca libera il criterio è dato dalla superficie irrigata. Il canone è di lire 640 per ogni ettaro;
- d) Per uso industriale o per piscicoltura è di lire 250.000 a modulo ridotto o 125.000 se con obbligo di restituzione delle colature;
- e) Per usi potabili igienici e simili è di lire 128.000 a modulo;
- f) Utilizzazioni a scopo di forza motrice: il canone annuo è di lire 10.496 per ogni KW nominale di potenza motrice.
- g) L'importo annuo del canone non sarà mai inferiore a lire 5.000 per gli usi irrigui ed a L. 30.000 per le altre utilizzazioni.

I versamenti per il canone saranno effettuati dal richiedente nella Tesoreria Regionale presso la Banca

Nazionale del Lavoro di Cagliari sul cc/4093 con carico sul Capitolo del bilancio R.A.S. n. 32601 per l'esercizio in corso e corrispondenti per gli esercizi successivi. La quietanza sarà trasmessa alla divisione finanze dell'Assessorato agli EELL. Finanze Urbanistica a carico del Concessionario - richiedente - entro 15 gg. dall'avvenuto versamento.

CAUZIONI

- Somma da depositare in base all'art. 7 del T.U. insieme alla domanda di concessione: da calcolarsi per 1/40esimo del canone annuo ed in ogni caso non inferiore a L. 12.000; la somma sarà versata con accredito alla Tesoreria Regionale BNL sede di Cagliari sul Cap. 37201 Entrate RAS;
- Cauzione in base all'art. 11: non sarà inferiore al 50% del canone annuo e in ogni caso non minore di Lire 20.000. Sarà depositata presso la Tesoreria Regionale della Banca Nazionale del Lavoro di Ca-

gliari sul Cap. 37201 entrate con versamento sul Conto Corrente numero 4093.

- Cauzione provvisoria a garanzia dei lavori da depositare come sopra in base agli articoli: 13, 95 e 113 del Testo Unico: sarà valutata volta per volta dall'Ufficio istruttorio in proporzione all'entità e all'importanza dell'opera da eseguirsi nel caso di autorizzazioni provvisorie, ricerche di acqua sotterranee ed impianti elettrici;

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

- In base al Decreto Legge 13.1.1988, art. 6, come convertito in legge, la tassa di concessione governativa prevista dal Testo Unico dovrà essere versata sul Conto Corrente 8003 Ufficio Registro Roma - con indicazione degli estremi del Concessionario richiedente. Il suo ammontare è desumibile dal sottoindicato prospetto A) sottolineandosi particolarmente la sua acquisizione al momento della firma del disciplinare.

PROSPETTO A

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 641 - Disciplina delle tasse sulle concessioni governative (1).

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972, S.O. n. 3)

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	NOTE
	TITOLO XI ACQUE PUBBLICHE			
105	Autorizzazione di cui agli artt. 95 e 98 del testo unico della legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee	10.000	Ordinario	Agli effetti della tassa controindicata non sono decreti di variante quelli che vengono emanati dal Ministero dei lavori pubblici in sede di approvazione dei certificati di collaudo per stabilire le precise caratteristiche della utenza attuata rispetto a quella autorizzata con gli atti di concessione quando le varianti stiano nei limiti riconosciuti ammissibili e perciò si faccia luogo ad una nuova concessione con tutte le forme prescritte e con nuovo disciplinare.
106	Concessione di derivare acque pubbliche e stabilire sulle medesime molini od altri opifici non natanti, di derivare acque da canali demaniali (testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775): per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e derivazione delle acque e loro varianti sostanziali	1.000.000	Ordinario	
	— varianti non sostanziali	200.000	Ordinario	
	— per le piccole derivazioni e loro varianti sostanziali	50.000	Ordinario	
	— varianti non sostanziali	10.000	Ordinario	

(1) Le aliquote sono state maggiorate con le seguenti disposizioni di legge:

- a) D.L. 23.12.1976, n. 854 - aumento del 30%;
- b) L. 26.5.1978, n. 216 - aumento del 30% con arrotondamento alle L. 500;
- c) D.L. 28.2.1981, n. 38 art. 5 - aumento del 50% con arrotondamento alle L. 1.000 sup.;
- d) D.L. 22.12.1981, n. 787, convertito con modificazioni in L. 26.2.1982, n. 52 - aumento del 30% con arrotondamento alle L. 1.000 sup.;
- e) D.L. 30.12.1982, n. 953, convertito con modificazioni in L. 28.2.1983 n. 53 - aumento del 20% con arrotondamento alle L. 1.000 sup.;
- f) L. 11.3.1988, n. 67 art. 8 - con decorrenza 1.1.1988 - aumento del 20% con arrotondamento alle L. 1.000 sup.;

In applicazione delle suddette disposizioni, le tasse in prospetto risulteranno aggiornate di volta in volta, fino all'1.1.1988, secondo la seguente tabella:

N. d'ord.	DPR 641/72	+ 30% (a)	+ 30% (b)	+ 50% (c)	+ 30% (d)	+ 20% (e)	+ 20% (f)
105	10.000	13.000	17.000	26.000	34.000	41.000	50.000
106	1.000.000	1.300.000	1.690.000	2.535.000	3.296.000	3.956.000	4.748.000
	200.000	260.000	338.000	507.000	660.000	792.000	951.000
	50.000	65.000	84.500	127.000	166.000	200.000	240.000
	10.000	13.000	17.000	26.000	34.000	41.000	50.000

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 641/72, il versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere effettuato all'atto dell'emissione del provvedimento di concessione mediante versamento sul c/ c postale n. GU8003, intestato all'Ufficio Registro Tasse - concessioni governative - di Roma.

A maggior garanzia, si invitano codesti Servizi del Genio Civile all'acquisizione della ricevuta del versamento all'atto della stipula del disciplinare di concessione, con riserva di successiva verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria ai fini di eventuale congruaggio sia per avvenuto aggiornamento della tariffa che per errore materiale nella calcolazione, quando il medesimo ne avrà conoscenza per formale acquisizione da parte dell'Assessorato concedente.

SPESE ISTRUTTORIA SPESE GENERALI DI CONTROLLO

- 1) L'art. 11 del Regolamento 11.8.1920 n. 1285 prevede che le spese per l'istruttoria ed in genere per l'esame della domanda siano quantificate dall'Ufficio del Genio Civile competente.
- 2) L'art. 225 del Testo Unico prevede che le spese per il servizio di controllo delle derivazioni sia quantificato in base sia al fabbisogno del servizio che dell'importanza dell'opera da controllare.

Onde stabilire un riferimento unico per tutto il territorio si pregano i Coordinatori del servizio del genio Civile di attenersi a quanto segue:

— Le spese d'istruttoria saranno calcolate sulle spese vive da sostenersi e da contabilizzare volta per volta in base alla documentazione necessaria al procedimento; con riferimento alle tasse di concessione governative, alle spese di bollo, canone compreso, alle spese di sopralluogo istruttorio quantificato in relazione alla distanza chilometrica complessiva in lire 20.000 da 0 a 30 Km., in lire 40.000 da 30 a 60 Km. ed in lire 60.000 oltre 60 Km..

— Le spese per la sorveglianza saranno stabilite e differenziate entro fasce chilometriche dal capoluogo di provincia alla zona di ricerca o di utilizzo dell'acqua, e conterranno il rimborso spese ed indennità dovute ai funzionari incaricati della vigilanza per le trasferte fuori sede contabilizzate come di norma.

I versamenti relativi ai punti 1 e 2 succitati saranno effettuati dagli interessati con imputazione, rispettivamente, al Capitolo 37201 Entrate e 31102 Entrate del Bilancio RAS presso la Tesoreria Regionale BNL Cagliari.

MATERIA CONTRAVVENZIONALE DECRETO GALASSO

La materia è regolata dagli articoli dal 219 al 223. Gli accertamenti contravvenzionali alle disposizioni normative del Testo Unico e del suo regolamento, eseguiti dai competenti Agenti di polizia giudiziaria, sono immediatamente contestati ai trasgressori per la oblazione in via amministrativa.

Si tratta di norme che per effetto della legge 24.11.1981 n. 689 e della legge 24.12.1975 n. 706 risultano depenalizzate e perciò punibili a titolo di mero illecito amministrativo con l'irrogazione di una pena pecuniaria da 20.000 ad 1 milione di lire. E' previsto il pagamento in misura ridotta per i versamenti effettuati nei termini di 60 giorni dalla contestazione aut notifica del verbale di accertamento.

Nei casi di non immediata contestazione del verbale ai fini di conciliazione, e di trasmissione degli atti alla Pretura competente, non trattandosi di reato penalmente perseguibile, le medesime trasmetteranno il fascicolo penale all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici per l'applicazione della sanzione amministrativa, consistente in una somma di danaro, come sopra valutata.

DECRETO GALASSO

In data 9.8.1985 è entrata in vigore la legge 8.8.1985 n. 431 che converte il noto DL 312/1985, decreto Galasso, sulla tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

Conseguentemente i fiumi e torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e le relative sponde a piede degli argini per una fascia di 150 mt. ciascuna rientrano nel suo ambito applicativo.

Sono pertanto sottoposte a vincolo paesaggistico con la conseguenza che qualsiasi attività di trasformazione interessante i territori medesimi debba preventivamente essere sottoposta ad autorizzazione da emettersi da parte degli Uffici tutela del paesaggio dipendenti dall'Assessorato Regionale Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport.

Condizione essenziale per l'acquisizione dell'autorizzazione è che l'intervento comporti trasformazione ed alterazione permanente dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore e circostante degli stessi sia sotto il profilo urbanistico-edilizio che sotto il profilo dell'assetto idrogeologico della zona - con modifiche concrete e visibili dell'assetto paesaggistico già esistente.

La norma è di particolare importanza viste le sanzioni penali applicabili ex articolo 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, e 734 del codice penale che prevede l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni, oltre la rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato e fatte salve ulteriori sanzioni amministrative accessorie.

LA PRESENTE CIRCOLARE ANNULLA OGNI DISPOSIZIONE PRECEDENTE CON ESSA CONTRASTANTE, PREGANDOSI DELLA PUNTUALE APPLICAZIONE.

L'Assessore dei Lavori Pubblici:
Bachisio Morittu

PARTI SECONDA

AVVISO DELL'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'
28 novembre 1988, n. 50014.

Pubblica selezione per titoli per l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche uniche e rurali vacanti e che si renderanno vacanti fino al 31 gennaio 1990 nella Regione Sarda.

Art. 1

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 27.4.1984 n. 12 è indetta pubblica selezione per titoli per l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche

uniche e rurali vacanti e che si renderanno vacanti fino al 31.1.1990 nella Regione Sarda.

Art. 2

Alla selezione sono ammessi i cittadini italiani in possesso dei diritti civili e politici, di sana costituzione fisica ed iscritti all'Albo professionale, purché non siano titolari di farmacia e non abbiano alienato la farmacia nel decennio precedente. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza indicata nel successivo comma.

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta legale da lire 5.000, dovranno pervenire all'Assessorato all'Igiene e Sanità - Piazza Tristani, 6 - Cagliari, entro e non oltre le ore 14 del 15.12.1988.

La data di arrivo delle domande inviate per posta (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno), è stabilita dal timbro postale dell'Ufficio di spedizione.

Non si terrà conto delle domande comunque inviate o pervenute direttamente, dopo il termine del 15.12.1988.

Art. 3

Nella domanda, corredata dal certificato di iscrizione all'albo professionale, gli aspiranti dovranno indicare sotto la propria responsabilità:

- 1) La data e il luogo di nascita;
- 2) Il possesso della cittadinanza italiana;
- 3) Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali;
- 4) Le eventuali condanne penali riportate;
- 5) L'eventuale posto di lavoro, pubblico o privato, a qualsiasi titolo ricoperto;
- 6) La dichiarazione di non essere titolare di farmacia;
- 7) La dichiarazione di non aver alienato la farmacia nel decennio precedente la data del 15 dicembre 1988;
- 8) L'indirizzo cui far pervenire eventuali comunicazioni.

Art. 4

La graduatoria regionale dei partecipanti verrà formulata dalla commissione di cui all'art. 6 della L.R. 27.4.1984, n. 12, sulla base dei seguenti titoli da allegarsi in competente bollo alla domanda di partecipazione alla selezione:

- 1) Certificati attestanti l'esercizio professionale rilasciati dall'Autorità competente. Tali titoli saranno valutati secondo i criteri e con i punteggi complessivi indicati nei primi sei commi dell'art. 7 della Legge 2.4.1968, n. 475.
- 2) Certificato, rilasciato dalla competente Università degli Studi, attestante il voto di laurea; ad esso saranno attribuiti punti 0,10 per ogni unità eccedente la votazione di 100/110.